

ACCORDO A LATERE
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Il giorno 10 aprile 2020, alle ore 11, si sono incontrati in videoconferenza:

STICAR S.P.A. con sede in Padova, Corso Stati Uniti 10, in persona di Yann Jacques Robert Canari, consigliere delegato e legale rappresentante *pro tempore* (di seguito "la Società");

FILCAMS CGIL Nazionale, in persona di Gabriele Guglielmi, (di seguito "OO.SS.");

FISASCAT CISL Nazionale, in persona di Stefania Chicca (di seguito "OO.SS.");

UILTUCS UIL Nazionale, in persona di Marco Marroni, (di seguito "OO.SS.");

d'ora innanzi congiuntamente denominate "le Parti",

Premesso che la Società e le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo in merito alla C.I.G.D. ex art. 17 del D.L. 9/2020 ed ex art. 22 del D.L. 18/2020, le stesse intendono disciplinare alcuni aspetti specifici.

1) Prestito ai dipendenti

Non potendo la Società procedere al pagamento anticipato dell'integrazione salariale in premesse, le Parti ritengono necessario comunque garantire un sostentamento per i lavoratori oggetto della procedura di C.I.G.D.

Fermo restando quanto sopra, la Società, nelle more del rilascio dell'autorizzazione e del conseguente pagamento, al fine di ridurre gli effetti degli ammortizzatori sociali, si rende disponibile, su richiesta del lavoratore e secondo la modulistica aziendale, ad erogare ad ogni dipendente, a titolo di prestito non oneroso, i seguenti importi:

- € 400,00 (quattrocento/00) in caso di accesso alla CIGD per la durata complessiva di 2 settimane durante i mesi di aprile e maggio 2020;
- € 600,00 (seicento/00) in caso di accesso alla CIGD per la durata complessiva di 3 settimane durante i mesi di aprile e maggio 2020;
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) in caso di accesso alla CIGD per la durata complessiva di 4 settimane durante i mesi di aprile e maggio 2020.

L'anticipo sarà estinto mediante trattenuta sul cedolino paga a partire dalle competenze del mese di settembre 2020 in 4 rate di egual importo ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente a tale data. In tale ultimo caso, qualora le competenze di fine rapporto non siano sufficienti a saldare il debito l'azienda tratterrà eguali importi dal TFR da liquidare.

Il prestito non oneroso e le sue modalità di corresponsione, come sopra definite, termineranno il 31 maggio 2020.

2) Rientro in servizio al termine del periodo di sospensione dell'attività

In caso ripresa anche parziale dell'attività l'azienda garantirà il rispetto delle vigenti prescrizioni sanitarie dando altresì attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

La Società

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL